Legge regionale 30 dicembre 2020 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

[omissis]

8. Nelle more della revisione del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione del 24 ottobre 2016, n. 201:

a) per le domande di concessione dei contributi, riferite all'articolo 11 della legge regionale 8/2003, le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del citato regolamento, sono ammesse a contributo per una quota massima del 70 per cento delle spese rendicontate;

b) le domande di concessione dei contributi riferite all'articolo 18 della legge regionale 8/2003, sono ammissibili pur in assenza dei tre preventivi di spesa previsti dagli articoli 34, comma 7, e 35, comma 1, lettera g), del citato regolamento.

[omissis]